



Criteri di valutazione del comportamento (per la primaria e la secondaria di I grado)

CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Allegato:

Criteri di valutazione .pdf

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva scuola secondaria I grado

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio valuta il processo di maturazione nell'apprendimento di ciascuno all'alunno valutando:

- la costanza nell'impegno nel lavoro a casa e a scuola;
- le risposte positive ai supporti personalizzati messi in atto dai docenti;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento della situazione di partenza.

Il Consiglio di classe, delibera a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva in caso di: carenze gravi, anche limitate nel numero, che evidenziano per l'anno scolastico il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, nonostante gli interventi di recupero e/o supporto e/o mezzi dispensativi e compensativi messi in atto dagli insegnanti e che impediscono l'inserimento proficuo nella classe successiva.

Insufficienze diffuse e talora gravi causate dal:

- Non aver colmato le lacune del/i precedente/i anno/i scolastico/i;
- Persistente disimpegno tenuto dagli allievi nonostante l'azione di motivazione dei Docenti;
- Frequenti assenze non giustificate.

Mancato raggiungimento del numero di ore minime di frequenza.

In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto anche delle seguenti aggravanti:

- Mancato miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- Scarsa attenzione e partecipazione alle attività didattiche;



Mancato studio sistematico delle discipline;
Comportamento scorretto.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali.

DEROGHE PER ASSENZE IN CASI PARTICOLARI

La normativa sulla validità dell'anno scolastico prevede, per gli alunni della secondaria, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Poiché la disposizione normativa fa riferimento al monte ore annuale delle lezioni, tra le ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dei singoli studenti.

NON rientrano nel calcolo le assenze dovute a:

Assenze giustificate per gravi patologie

Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista; la certificazione medica va prodotta al rientro dalla malattia

Assenze per attività sportiva e agonistica debitamente richieste e certificate dall'Associazione e/o Società Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI per studenti con Piano Formativo Personalizzato

Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza, a esami di certificazione esterna o a concorsi;

Assenze per Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale

Assenze per terapie mediche certificate

Assenze di alunni in attesa di nulla osta da parte della scuola per partecipare alle attività didattiche nel caso di trasferimento di residenza

assenze o ritardi per causa di forza maggiore (previa autorizzazione del Dirigente scolastico) gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto parente stretto, trasferimento della famiglia, ...)



disagio familiare segnalato dai servizi sociali e opportunamente documentato
iscrizione nel corso dell'anno per alunni provenienti da Paesi Stranieri

NON rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

NOTA: Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si fa riferimento in ogni caso a quanto previsto nel PEI ovvero nel PDP.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato (per la secondaria di I grado)

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato

L'ammissione agli esami tiene conto del percorso individuale di crescita e di maturazione e dei risultati raggiunti nei tre anni frequentati dall'alunno. La valutazione complessiva del percorso formativo costituisce parte integrante della valutazione finale e di essa si tiene conto sia ai fini dell'attribuzione del voto, sia ai fini della certificazione delle competenze.

L'ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi che scaturisce dalla media ponderata della valutazione complessiva dei tre anni: 1° anno 10%, 2° anno 20% e 3° anno 70%. In caso di studentesse e studenti che abbiano ripetuto uno o più classi nel corso della scuola secondaria di I grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio, delibererà se arrotondare per difetto o per eccesso valutando il percorso formativo dell'alunno, ovvero l'andamento nel triennio tenendo conto di motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, comportamento e capacità



relazionali.

Il voto finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10.

Per fare acquisire sicurezza agli alunni si promuovono, da parte del Consiglio di classe, nel corso del triennio ed in particolare nel corso del terzo anno, occasioni di confronto e momenti propedeutici all'esame nei quali ciascun allievo impari ad interagire.

Gli allievi devono avere consapevolezza di aver maturato gli obiettivi formativi previsti e di dover evidenziare, in sede di colloquio, l'acquisizione delle competenze necessarie per poter affrontare gli studi superiori.

Allegato:

Criteria di valutazione prove scritte e colloquio orale.pdf